

IL RETTORE

- VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, resi [...] con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative";
- VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti emanato Decreto Rettorale n. 115 del 13 marzo 2023;
- VISTO il D.M. 809 del 7 luglio 2023 *"Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2023"* e in particolare l'art. 9 lett. f) che ha disposto lo stanziamento in favore degli Atenei di € 37.000.000 finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 - *lett a) inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all'attivazione o potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico; lett, b) - tirocini curriculari e placement dei laureandi e dei laureati entro un anno dal conseguimento del titolo, lett c)- sostegno agli studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate*, - ripartendo le citate risorse in una quota fissa per ciascuna Istituzione, pari a € 125.000 e in una quota variabile in proporzione al numero degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, rilevati dall'anagrafe nazionale studenti;
- VISTA la nota prot. n. 37260 del 7 novembre 2023 della competente Direzione generale che, in attuazione del suddetto D.M. 809, ha provveduto a comunicare l'assegnazione per Ateneo delle risorse in questione, ricomprendendo in tale assegnazione anche il riparto delle risorse attribuite con decreto ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752, non utilizzate dagli Atenei;
- CONSIDERATO che per il 2023 l'importo attribuito all'Ateneo di Teramo in riferimento alle misure di cui all'art. 9 lett. f) del D.M. 809/2023 è pari a € 219,843 e che la sopra richiamata nota prot. n. 37260 del 7 novembre 2023, oltre a fornire indicazioni operative per l'utilizzo delle risorse assegnate e per il successivo monitoraggio ha individuato, per ciascuna finalità di utilizzo, alcuni interventi coerenti con le previsioni del D.M. 809/2023, e, per quanto attiene in particolare alla lett. c) del succitato art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 *sostegno agli studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate*, ha inserito tra gli interventi ammissibili anche le collaborazioni previste dal D.lgs. 68/2012, art. 11 *"Attività a tempo parziale degli studenti"*;

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2025, che in sede di approvazione dell'utilizzo delle risorse residue disponibili dei fondi FFO art. 9 lett. f) di cui al D.M 809/2023, ha approvato lo stanziamento di € 37.800,00 per il finanziamento delle collaborazioni studentesche a.a. 2024-2025 a valere sui fondi annualità 2025;
- VISTA la mail del 5 giugno 2025 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Programmazione finanziaria e controllo di gestione ha comunicato, in esecuzione della suddetta delibera, che le risorse destinate al finanziamento delle collaborazioni studentesche sono state allocate sul codice progetto AADI00349;
- ACCERTATA presso l'Ufficio competente la disponibilità dell'importo di euro € 2.700 utile al finanziamento per l'a.a. 2024/2025, di n. 3 borse di collaborazione studentesca a supporto del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali;

DECRETA

ART. 1 Oggetto

1. E' indetto, per l'anno accademico 2024/2025, un concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012, da destinarsi ad attività di supporto presso il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e ambientali. La spesa complessiva, pari a € 2.700 graverà sul progetto AADI00349.
2. L'importo di ciascuna borsa è fissato in € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.
3. Le suddette borse sono compatibili con le borse di studio regionali ai sensi del D.lgs. 68/2012 (borse di studio ADSU) mentre sono incompatibili con le borse di tutorato riferite allo stesso anno accademico cui fa riferimento il presente bando.
4. In considerazione della previsione di cui alla lett. c) dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43- *sostegno agli studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate*, recepita dalla nota prot. n. 37260 del 7 novembre 2023, attuativa dell'art. 9 lett. f) del D.M. 809/2023, richiamata nelle premesse, le borse saranno *prioritariamente* riservate a *studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate appartenenti al Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali*.

A riguardo si fa presente che, per quel che concerne la definizione di **studente con condizioni socio-economiche disagiate**, la norma di riferimento è il DM 1014/2021 il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 518, primo e secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che le Università statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, a decorrere dall'a.a. 2021/2022, all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 22.000 euro.

Poiché lo stesso DM 1014/2021 prevede che gli Atenei possano autonomamente ampliare il suddetto limite di € 22.000, l'Università degli Studi di Teramo, a partire dall'a.a. 2022/2023, ha ampliato la soglia che dà diritto all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale a **€24.000**.

Conseguentemente, ai fini del presente bando, per studente con condizioni socio-economiche disagiate si intende lo studente che possa beneficiare dell'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale stabilito dall'Ateneo (**€ 24.000**).

Per “fuori sede” si intende, invece, lo studente che abbia la residenza anagrafica in luogo diverso da Teramo e provincia.

Sono considerati inoltre “fuori sede” gli studenti stranieri il cui nucleo familiare NON risiede in Italia, a condizione che abbiano stipulato in Italia, a proprio nome, un contratto di locazione a titolo oneroso, per la frequenza agli studi universitari. Per poter partecipare al bando, tali studenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, copia del contratto di locazione.

Alla luce di quanto sopra, le 3 borse saranno così ripartite:

- a) n. 2 borse a studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate o a studenti stranieri “fuori sede” iscritti a Corsi di Laurea (triennale) e di Laurea magistrale (biennale) iscritti ad anni successivi al I fino al I fuori corso;
- b) n. 1 borsa a studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate o a studenti stranieri “fuori sede” immatricolati a Corsi di Laurea magistrale (biennali).

Qualora non vengano presentate domande di partecipazione da parte di studenti fuori sede con condizioni socio-economiche disagiate o da parte di studenti stranieri “fuori sede”, oppure le domande presentate siano inferiori rispetto alle borse loro riservate o, infine, le domande siano inammissibili poiché carenti della necessaria documentazione a supporto, le borse non attribuite saranno assegnate agli altri studenti che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano collocati in posizione utile in graduatoria.

ART. 2 Durata e periodo di svolgimento attività

1. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze del Dipartimento, in moduli di norma non inferiori a 2 ore al giorno.
2. Al termine dello svolgimento delle ore il rapporto cesserà automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 Servizi richiesti e modalità di svolgimento

1. I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:
 - supporto al funzionamento dei laboratori- assistenza in aula;
 - supporto al funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio);
 - supporto nella promozione dell'offerta formativa di UNITE e degli eventi legati all'orientamento e al Job placement;
 - supporto nei servizi di accoglienza, orientamento informazione e archiviazione;
 - supporto in favore di studenti diversamente abili;

- supporto nelle attività di carattere generale/peculiare del Dipartimento, destinate anche agli studenti, ivi comprese le attività di tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge 341/90.

2. Le attività di collaborazione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026.

ART. 4 Requisiti generali di ammissione ed esclusioni

1. Fermo restando quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 1, sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Teramo in possesso dei requisiti sotto indicati:

- essere iscritti per l'anno accademico 2024/2025 ad un anno di corso successivo al primo (a partire dal secondo anno fino al 1° anno fuori corso compreso) di un Corso di Laurea (triennale) e di Laurea magistrale (biennale) del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali;
- essere immatricolati (iscritti al 1° anno) per l'anno accademico 2024/2025 ad un Corso di Laurea magistrale (biennale) del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali o aver conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico 2024/2025, purché alla data di presentazione della domanda il candidato risulti regolarmente iscritto, per l'anno accademico 2025/2026, al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali;
- essere in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda.

1. Non sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando:

- gli studenti immatricolati per l'a.a. 2024/2025 al primo anno dei corsi di laurea (triennale);
- gli studenti che abbiano già vinto una borsa di collaborazione ai sensi del D.Lgs. 68/2012 nell'a.a. 2024/2025;
- gli studenti che siano incorsi in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione nell'anno accademico 2024/2025 o in anni accademici precedenti;
- gli studenti rinunciatari, trasferiti o che abbiano conseguito il titolo finale nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva;
- gli studenti che abbiano sospeso o interrotto gli studi nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva.

ART. 5 Organizzazione dell'attività e obblighi del borsista

1. Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dai Delegati per i servizi di orientamento, placement e tutorato o dal personale in ruolo del Dipartimento con i quali il borsista collabora, tenendo conto degli impegni didattici dello studente.
2. I Delegati e il personale della Struttura si riservano, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze anche al di fuori dei turni prestabiliti.
2. Lo studente vincitore della procedura di cui al presente bando è tenuto a:
 - rispettare i turni e le indicazioni dei Delegati e del personale in ruolo della Struttura presso cui l'attività viene svolta;
 - rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento, (allegato C al Regolamento per le attività

di collaborazione a tempo parziale emanato con DR n. 115 del 13 marzo 2023, sottoscritto contestualmente all'atto di incarico).

3. La non ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 6 Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere presentate secondo il modello di cui all'allegato A al presente bando e dovranno pervenire entro e non oltre il 28 novembre 2025.

2. Le domande di partecipazione potranno essere inviate esclusivamente dall'e.mail personale dello studente con dominio @studenti.unite.it alla casella di posta elettronica collaborazionistudentesche@unite.it.

Nell'oggetto dovrà essere riportata, la seguente dicitura: **“Candidatura per n. 3 borse a supporto del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali a.a. 2024/2025”**.

3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da indirizzi di posta elettronica diversi dalla e-mail di Ateneo con dominio @studenti.unite.it o presentate con modalità diverse da quelle previste al comma precedente.

4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle prive di sottoscrizione e quelle non accompagnate da copia di un valido documento di identità.

6. Nella domanda dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

Tutti i candidati:

- Matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, **RESIDENZA**, recapito telefonico e e.mail;
- Anno di corso, Dipartimento, tipologia e denominazione del Corso di studi a cui si è iscritti/immatricolati;

L'ISEE sarà acquisito d'ufficio sulla base di quello autorizzato in fase di immatricolazione/ rinnovo iscrizione.

Gli studenti stranieri fuori sede, oltre a fornire le suddette informazioni, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, copia del contratto di locazione a titolo oneroso per la frequenza agli studi universitari stipulato a proprio nome in Italia.

Solo per studenti stranieri non stabilmente residenti in Italia:

- Certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 o superiore;
- Laurea di primo livello, anno accademico di conseguimento e Università presso cui il titolo è stato conseguito;
- Numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo e votazione finale riportata;
- Numero di CFU relativi ad annualità precedenti a quella di iscrizione acquisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

7. Le informazioni fornite saranno confrontate con i dati registrati nell'applicativo ESSE3 e, in caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database (si suggerisce pertanto agli studenti di verificare la correttezza delle informazioni riportate nel proprio profilo online prima della presentazione della domanda)

8. Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere incorso in una causa di decadenza per violazione del codice di comportamento.

ART. 7 Criteri di selezione e di formazione delle graduatorie di merito

1. L'Area servizi agli studenti e internazionalizzazione/Ufficio Iniziative culturali e Collaborazioni studentesche, nel formulare le graduatorie seleziona esclusivamente le domande presentate dagli studenti che siano in possesso dei requisiti di ammissione e che non incorrano in una causa di esclusione ai sensi del precedente art. 4.

2. All'esito della procedura selettiva saranno formate 4 graduatorie distinte: le prime relative agli studenti fuori sede con condizioni economiche disagiate e agli studenti stranieri fuori sede, cui è riservata la priorità nell'assegnazione delle borse (vedi art. 1 c. 4); le seconde relative agli altri studenti che abbiano presentato domanda, cui le borse saranno eventualmente assegnate in via residuale.

Tutte le graduatorie, fermi restando i principi indicati nel comma 4 dell'art 1, sono formate secondo i seguenti criteri:

a) merito negli studi;

b) a parità di merito negli studi la preferenza verrà accordata allo studente che ha il reddito equivalente ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario più basso;

c) in caso di ulteriore parità, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane.

3. Il merito negli studi di cui al punto a) del precedente comma sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- per gli immatricolati al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale biennali (in questa categoria sono ricompresi gli studenti iscritti, nell'anno accademico 2024-2025, al 1° anno o studenti che abbiano conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico suddetto, purché alla data di presentazione della domanda risultino regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali per l'anno accademico 2025-2026):

- il maggior rapporto tra il voto di laurea di I livello e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo accademico;

- per gli iscritti agli anni successivi al I fino al I fuori corso dei corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale biennale,

il maggior rapporto tra il numero dei crediti previsti nel piano di studi del candidato relativi agli anni accademici precedenti all'anno accademico 2024/2025 ed il numero di crediti effettivamente acquisiti dal candidato stesso alla data di scadenza del bando.

5. Per la valutazione dei requisiti di partecipazione, di merito e di reddito dei candidati si farà riferimento esclusivamente ai dati presenti nel gestionale ESSE3.

6. Per tutte le graduatorie redatte, ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per esaurimento delle graduatorie degli immatricolati o degli iscritti ad anni successivi, si procederà secondo i seguenti criteri:

- In caso di esaurimento della graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale (biennale) si farà riferimento alla graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea;
- In caso di esaurimento della graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea si farà riferimento alla graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale

biennali.

Quanto previsto dal comma 6 si applicherà dando precedenza alla copertura delle borse destinate in via prioritaria alle categorie di cui al già richiamato comma 4 dell'art 1.

ART. 8 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

1. La nomina degli studenti vincitori sarà disposta con Decreto Rettorale in base alle graduatorie di merito predisposte nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 7.
 2. Agli studenti vincitori sarà data comunicazione dell'esito della presente procedura selettiva esclusivamente con provvedimento pubblicato sul sito di Ateneo www.unite.it –sezione Segreteria Studenti – Opportunità per studenti- Collaborazioni studentesche.
- Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

ART. 9 Accettazione della borsa, assegnazione e atto di incarico

1. A seguito dell'emanazione del Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse, gli studenti vincitori che intendano accettare la borsa dovranno inviare alla casella di posta elettronica collaborazionistudentesche@unite.it, entro il termine indicato nel suddetto Decreto Rettorale, l'atto di incarico (Allegato C. del bando), debitamente compilato, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio dell'atto di incarico nei termini, ove non adeguatamente motivato, sarà considerato esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.
2. L'atto di incarico di cui al precedente comma costituisce altresì atto di impegno al rispetto dei doveri descritti all'art. 5 del presente bando e dal codice di comportamento riportato nel medesimo Allegato C.

ART. 10 Modalità di liquidazione

1. L'erogazione del compenso spettante per l'attività svolta è subordinata alla presentazione, da parte del Direttore del Dipartimento, dei Delegati ovvero del personale in ruolo del Dipartimento, della relazione attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento sottoscritto dal contestualmente all'atto di incarico.
2. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, sempre subordinatamente alla presentazione della sopraccitata relazione.

ART. 11 Rinuncia e decadenza

1. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" qualora:
 - a) formalizzi la volontà di rinunciare in tutto o in parte alla borsa di collaborazione. La rinuncia allo svolgimento della collaborazione deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso di almeno 15 giorni, inviando una e.mail all'indirizzo di posta elettronica direzionebioscienze@unite.it e, per conoscenza, all'indirizzo collaborazionistudentesche@unite.it;
 - b) contravvenga agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento o non rispetti il calendario delle attività per più di due turni senza preavviso e adeguata motivazione;
 - c) perda lo status di studente dell'Università degli Studi di Teramo a seguito di rinuncia agli studi, trasferimento presso altro Ateneo o conseguimento del titolo finale.

Ove ricorra una di tali condizioni, lo studente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Referente del Dipartimento che, a sua volta, informerà l'Area Servizi agli studenti e internazionalizzazione/Ufficio iniziative culturali e collaborazione studentesche.

2. Lo studente, in caso di rinuncia alla borsa o decadenza per conseguimento del titolo, rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo, ha diritto al pagamento delle ore svolte se effettuate in numero pari o superiore a 25.
3. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il borsista non ha diritto ad alcun emolumento.

ART. 12 Scorrimento delle graduatorie

1. Gli scorrimenti delle graduatorie, dovuti a rinuncia allo svolgimento della collaborazione, decadenza dal beneficio, perdita dallo status di studente per conseguimento del titolo finale, trasferimento, rinuncia agli studi o sopraggiunta incompatibilità, saranno disposti dall'Area servizi agli studenti e internazionalizzazione/Ufficio iniziative culturali e collaborazioni studentesche, previa richiesta da parte del Referente del Dipartimento dello studente rinunciatario/ decaduto/trasferito.
2. Agli studenti vincitori per scorrimento sarà data comunicazione esclusivamente con provvedimento pubblicato nel sito di Ateneo.
3. Gli scorrimenti di graduatoria avvengono sulla base dei seguenti criteri:
 - nel caso in cui lo scorrimento sia disposto prima dell'inizio della collaborazione da parte dello studente rinunciatario/decaduto/trasferito o qualora questi non abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, la borsa sarà messa interamente a disposizione del primo concorrente idoneo, secondo l'ordine della graduatoria;
 - nel caso in cui lo scorrimento sia disposto dopo che lo studente abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, sarà attribuita allo studente vincitore per scorrimento la parte restante di borsa. Non si procederà a scorrimento nel caso in cui il numero residuo di ore di attività da svolgere sia inferiore a 25.
4. Lo studente vincitore per scorrimento che accetti di subentrare nell'incarico ha diritto all'erogazione del compenso in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuo di ore lavorate.
5. Nel caso in cui la rinuncia/decadenza/trasferimento dello studente vincitore intervenga in data successiva al **30 settembre 2026** non si darà luogo a scorrimenti delle graduatorie.

ART. 13 Codice di comportamento per le attività part-time degli studenti

- 1 Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico di cui all'allegato C al presente bando, lo studente sottoscrive il codice di comportamento riportato in calce al medesimo allegato. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.
2. La decadenza per mancato rispetto del Codice di Comportamento comporta la perdita del diritto alla remunerazione delle ore di attività eventualmente già svolte.

ART.14 Corso sulla sicurezza

Gli studenti vincitori della selezione dovranno frequentare un corso sulla sicurezza della durata minima di 4 ore che sarà erogato in modalità e-learning (FAD) o frontale, organizzato dal Servizio prevenzione e protezione. Sono esentati dalla frequenza del corso sulla sicurezza gli studenti che, durante il percorso scolastico o universitario, abbiano già ricevuto una adeguata e documentata formazione in materia.

ART. 15 Coperture Assicurative

*Area Servizi agli studenti e internazionalizzazione
Ufficio iniziative culturali e collaborazioni studentesche*

1. L'Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti vincitori.

ART. 16 Pubblicazione del bando

1. Il presente bando sarà pubblicato all'Albo on line dell'Università degli Studi di Teramo, e nella sezione Segreteria Studenti- Opportunità per studenti- Collaborazioni Studentesche del Sito web dell'Ateneo e nella pagina del sito del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali.

ART. 17 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato B al presente bando.

ART. 18 Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Antonella Fioretti afioretti@unite.it – tel. 0861 266224 - Area servizi agli studenti e internazionalizzazione – Ufficio iniziative culturali e collaborazioni studentesche, Via R. Balzarini, 1 Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 64100 Teramo.

ART. 19 Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui all'art 11 del D.lgs. n. 68/2012 e al Regolamento di Ateneo sulle attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti.

Il Rettore
F.to Prof. Christian Corsi

SCADENZA: 28 novembre 2025